



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 115/2025

SEDUTA DEL 08/09/2025

OGGETTO: L. N. 353 DEL 21.11.2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" E S.M.I. - L.R. N.39 DEL 21.03.2000 E S.M.I. LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA - CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO - AGGIORNAMENTO ANNO 2024.

L'anno **2025** il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore **14:32** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI **Presente**

MARCELLO TOVOLI **Assente**

MARCO ELVIO MATACERA **Presente**

DANIELA GALLETTI **Presente**

GISELLA GUELFI **Presente**

Assenti: 1, Marcello Tovoli.

Si prende atto della intervenuta autorizzazione della reggenza a scavalco del Dott. Matteo D'Ambrosio, di cui alla nota prot. n. 144550 del 25/07/2025, rilasciata dall'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale Toscana – Prefettura di Firenze.

Si dà atto, che la seduta si tiene in modalità videoconferenza, conformemente al vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03/05/2022.

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Comunale, partecipano alla seduta in modalità di videoconferenza.

Si dà atto, pertanto, che i partecipanti in videoconferenza assicurano una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei componenti del consesso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MAURIZIO PAPI in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e dalla L.R. n. 39 del 21.03.2000 "Legge Forestale della Toscana" alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede – all'art. 10, comma 2, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all'art. 10, comma 1, della medesima legge;

VISTO il Piano Antincendi Boschivi AIB 2023-2025 approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 187 del 27 febbraio 2023;

VISTE le prescrizioni dell'art. 70 ter della Legge forestale della Toscana n. 39/2000 e sue successive modifiche, qui riportate:

- I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:
 - a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;
 - b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;
 - c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)".
- I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
- I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
- I Comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati all'articolo 76, commi 4, 5 e 7.

CONSIDERATO che l'istituzione del catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo percorse dal fuoco, aventi cadenze temporali differenti ovvero:

1 Vincoli ventennali:

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 della LR n. 39/2000 e s.m.i. sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati nelle predette zone, stipulati entro venti anni dagli incendi, deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell'atto.

2 Vincoli quindicennali:

Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell'ambiente.

Inoltre ai sensi dell'art. 76 comma 5 della LR n. 39/2000 e s.m.i. sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata, per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli incendi, deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell'atto.

3 Vincoli decennali:

Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente all'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.

In particolare ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato, per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

4 Vincoli quinquennali:

Ai sensi dell'art. 76 della L.R. n. 39/2000, sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Inoltre ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

VISTO ancora che la Legge Forestale Regionale citata, la quale all'art. 75 bis prescrive che:

1 I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

1 I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i

successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

2 I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

3 I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

4 I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

DATO ATTO che:

- La Regione Toscana provvede, secondo quanto disposto dalle leggi sopra citate, alla formazione del Piano Pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come piano AIB;
- Il Comune deve effettuare gli adempimenti di sua competenza, e, nello specifico, il censimento, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco tramite apposito catasto, potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 37 del 19/08/2024, avente ad oggetto: “Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. - L.R. N. 39 del 21.03.2000 e s.m.i. Legge forestale della Toscana - Istituzione del catasto degli incendi boschivi e dei pascoli percorsi dal fuoco – Approvazione”, con la quale è stato istituito il “Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dai boschi percorsi dal fuoco”, c.d. CATASTO INCENDI, relativo agli anni dal 2018 al 2022;

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta comunale n. 164 del 23/10/2024, avente ad oggetto: “legge n. 353 del 21.11.2000 " Legge n. 353 del 21.11.2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. - L.r. n.39 del 21.03.2000 e s.m.i. legge forestale della toscana - catasto degli incendi boschivi e dei pascoli percorsi dal fuoco del comune di porto azzurro – aggiornamento anno 2023”;

RICORDATO che sono stati reperiti i dati sugli incendi pregressi a decorrere dall'anno 2003, mediante accesso al Servizio Territoriale del S.I.M. - Sistema Informativo della Montagna, che conserva i dati dei rilievi effettuati dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. n. 353/2000, il “Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dai boschi percorsi dal fuoco”, c.d. CATASTO INCENDI, è aggiornato annualmente;

RISCONTRATO, a seguito di accesso al Servizio Territoriale del S.I.M. - Sistema Informativo della Montagna, che relativamente all'anno 2024 non si sono verificati incendi nel territorio Comunale di Porto Azzurro;

ACCERTATO che, in base all'articolo 3 e seguenti della Legge Regionale n. 10/2010, la presente pratica è esclusa dal procedimento di VAS, in quanto ha ad oggetto un semplice censimento delle aree percorse dal fuoco e non un piano o un programma che rientri nelle definizioni poste dalla medesima legge;

RITENUTO di individuare nel Responsabile dell'Area LL.PP/Tutela Ambientale/Demanio il Responsabile della predisposizione e aggiornamento del catasto Incendi, che provvederà al suo aggiornamento annuale con propria determinazione;

VISTE:

- la LRT n.39/2000;
- la Legge n. 353/2000;

- la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 (norme per il governo del territorio);

ACCERTATO che la presente deliberazione rientra nelle attribuzioni della Giunta Comunale, a norma dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto organo competente alla trattazione degli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;

VISTO il parere di competenza, espresso dal Responsabile Area LL.PP./tutela ambientale/Demanio, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, dando atto che non necessita l'espressione del parere di regolarità contabile poiché la proposta non produce riflessi diretti o indiretti sul bilancio Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DARE ATTO che per l'anno 2024 non si sono verificati incendi sul territorio comunale di Porto Azzurro;

DI APPROVARE l'aggiornamento per l'anno 2024 relativamente al catasto degli incendi boschivi e dei pascoli percorsi dal fuoco del Comune di Porto Azzurro, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. - L.R. n.39 del 21.03.2000 e s.m.i. Legge Forestale della Toscana,

DI STABILIRE che il Responsabile dell'istituzione e dell'aggiornamento del suddetto catasto è il Responsabile dell'Area LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio, che provvederà annualmente con propria determinazione al suo aggiornamento;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione secondo il disposto dell'art. 75 bis comma 2 della L.R. n.39/2000, nonché al fine di dare adeguata pubblicità al presente atto, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 70ter della L.R. 39/2000, mediante affissione all'albo online del Comune e l'inserimento nel sito web del Comune;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL.;

E con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

La seduta termina alle ore 14:36.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO

Dr. MAURIZIO PAPI

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. MATTEO D'AMBROSIO